



Comunicato Stampa

GLI AVVOCATI PER LE LIBERTÀ DENUNCIANO GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI PER IL CONTENIMENTO DELL'INFEZIONE DA SARS - COV-2

A pochi mesi dall'entrata in vigore del primo decreto Green pass, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, gli **Avvocati per le Libertà (APL)** non possono non tornare a prendere posizione rispetto alle nuove normative introdotte con il decreto legge n. 01/2022, esprimendo biasimo e disapprovazione.

Ogni argine posto a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e dello stato di diritto, infatti, con la nuova normativa in commento sembra essere stato travalicato e travolto.

Dall'uso disinvolto della decretazione d'urgenza, diventato ormai sovvertimento assoluto dell'inter costituzionale della creazione delle leggi, all'abbattimento del principio dell'habeas corpus, l'attuale governo con le normative in commento sembra ignorare secoli di evoluzione giuridica delle democrazie occidentali.

Ed invero, a chi scrive sembra di scorgere un evidente cambio di ratio in quest'ultimo provvedimento legislativo.

Con il primo decreto Green pass dell'agosto 2021, gli obblighi imposti avevano lo scopo di rendere sicuro il luogo di lavoro, a tutela degli altri. Preservare la salute pubblica, inibendo il contagio ed il diffondersi del virus sembrava essere la ragione di fondo dei provvedimenti in parola.

Ebbene, ora tale previsione e tale giustificazione, alla luce proprio degli ultimi dati ISS del 05 gennaio 2022, che vedono il 77% di contagiati al SARS - COV-2 tra i vaccinati, pare non aver più alcun senso giuridico e sanitario: il vaccino sembrerebbe avere il solo scopo di difendere il singolo dalle conseguenze gravi dell'infezione e l'obiettivo conseguente di "mantenere aperte le attività produttive".

L'obbligo vaccinale introdotto, però, risulterebbe tollerabile solo a queste condizioni: a) se la legge impositiva prevedesse, come stabilito dalla Corte Costituzionale con giurisprudenza costante, un equo indennizzo per danni da reazioni avverse e se gli effetti avversi stessi fossero in generale di poca importanza e di breve durata, cosa del tutto esclusa secondo i rapporti AIFA sul punto; b) se la vaccinazione impedisse la propagazione del contagio, con vantaggio certo per la salute collettiva, giammai per proteggere il singolo dalla malattia, peraltro, come



appare ormai evidente ai più, solo per pochi mesi.

Non vi è chi non veda che in tal modo, viene introdotto un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio. Il vaccino in commento diventa cioè un trattamento medico. Si impone qualcosa non per tutelare gli altri, ma per tutelare se stessi.

Peraltro, per gli under 50, l'obbligo surrettizio suddetto, verrà applicato attraverso il ricatto del Green pass - semplice, super o iper - in piena violazione dell'articolo, 32 della costituzione ultima parte (art.32 Costituzione 2° co., seconda parte: la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana) oltre che dell'articolo 3 della Costituzione, data la assurda differenziazione tra ultra ed infracinquantenni nell'intento di arginare i contagi, intento espresso in tutti i decreti legge in subiecta materia adottati sino ad oggi.

In contrasto, quindi, con tutta la storia giuridica occidentale, il corpo non appartiene più al singolo individuo ma ad uno stato che esclude il singolo dalla vita sociale e lavorativa, laddove non si adempia alle normative di volta in volta elaborate.

Tale cambio di paradigma dovrà essere esplorato dalla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori.

Ma i profili di incostituzionalità del decreto legge 01/22 appaiono innumerevoli e peraltro già compiutamente elencati dalla Prof.ssa Marina Calamo Specchia, sentita dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica soltanto pochi giorni addietro.

Quest'ultima Illustra Professoressa, invero, evidenziava plurimi profili di illegittimità che investono sia il fondamento giuridico dell'obbligo vaccinale, che del Green pass..

Chi scrive non può che far proprie le considerazioni della Calamo Specchia che investono profili di

- eccesso di potere legislativo per erronea valutazione dei presupposti, stante la pluralità di soggetti e di accertamenti che svolgono funzioni diverse a seconda degli ordinamenti di riferimento, che non sono perciò fungibili, quali dei tanti accertamenti deve costituire la base scientifica;

- falsi presupposti in relazione al rapporto costi benefici: evidenze scientifiche mostrano che ai fini dello screening per il tracciamento del virus molto più efficace ed economici sono i tamponi, essendo ormai acclarato che i vaccinati, al terzo mese dalla seconda dose, contagiano in modo eguale ai non vaccinati;

- irragionevolezza delle scelte legislative in relazione a una pluralità di trattamenti differenziati non proporzionati;

- omesso bilanciamento tra diritto individuale alla salute, interesse collettivo alla salute, diritto all'istruzione, diritto al lavoro e tutela della dignità della persona.

Spunti di pregio, tutti lettera morta.



Nel rammentare che la nostra Costituzione tutela la libertà di sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario - specie se sperimentale -, gli APL denunciano quindi gli ultimi provvedimenti governativi volti all'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e all'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, con ciò inasprendo il clima di repressione delle garanzie costituzionalmente stabilite che evidenzia ancora un volta ed in maniera del tutto illegittima il clima autoritario dell'attuale governo in carica.

Ed invero, il Governo con le nuove misure varate impone un'ulteriore stretta alle vaccinazioni e ciò in considerazione dell'andamento della variante Omicron e della sua veloce diffusione.

Si tratta, come le altre, di "determinazioni" e "norme" invalide e tecnicamente nulle, veri e propri fatti illeciti, volti a potenziare il timore di una pandemia e l'emarginazione di chi sceglie di non vaccinarsi - nonostante l'esistenza e l'acclarata bontà delle cure attualmente disponibili ed approvate, certamente meno invasive del trattamento vaccinale proposto - creando discriminazione in dispregio del dettato normativo costituzionale ed internazionale, delle convenzioni di Oviedo, del codice di Norimberga e delle numerose pronunce della Corte Costituzionale (2012 e 2013) nonché delle recentissime pronunce dei tribunali (Padova, Milano, Velletri) ed altri.

Non può essere sottaciuto, sul punto, che tutte le norme in commento, risultano essere gravemente lesive della persona umana anche in rapporto all'esistenza ed all'approvazione da parte di EMA e AIFA di ben cinque cure, non ultima la pillola Molnupiravir, che assunta a domicilio, potenzialmente può ridurre il sovraccarico ospedaliero in modo significativo.

Gli Avvocati per Le libertà inoltre evidenziano che l'ultimo provvedimento governativo, estendendo l'obbligo del Green Pass agli avvocati per l'accesso nelle aule di Giustizia lede inequivocabilmente il diritto alla difesa costituzionalmente previsto, privando di fatto il cittadino della (ulteriore) libertà di scelta relativa al legale da cui farsi assistere. Affermare che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso del Green pass "non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento", equivale a statuire discriminazione e diseguaglianza, ulteriore divisione tra cittadini di "serie A e di serie B" come gli APL hanno avuto già occasione di evidenziare nei precedenti appelli e comunicati.

Nella speranza che i singoli e tutti i corpi intermedi dello Stato possano finalmente destarsi dal torpore, gli Avvocati per Le Libertà, chiedono un'immediata marcia indietro al governo Draghi sui punti oggetto del presente comunicato e dall'emanazione di una continua normativa liberticida ed autoritaria, che peraltro nessun effetto sta avendo nella mitigazione del contagio ma notevoli effetti sta, viceversa, avendo sull'ordinamento giuridico, sullo stato di diritto e sui diritti fondamentali.

Napoli, 09/01/22